

POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSE

ai sensi

del Regolamento Consob adottato con delibera 17221/2010

(operazioni con parti correlate)

*delle Disposizioni di vigilanza Banca d'Italia - Circ. 285/2013, Parte Terza,
Capitolo 11*

(attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati)

dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993

(obbligazioni degli esponenti bancari)

Versione n. 6 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 20.12.2021

Precedente versione n. 1 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 06/10/2010

Precedente versione n. 2 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 28/06/2012

Precedente versione n. 3 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 28/12/2012

Precedente versione n. 4 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 26/11/2014

Precedente versione n. 5 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 19/01/2017

SOMMARIO

1.	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
1.1.	Premessa.....	4
1.2.	Pubblicità della Policy	5
1.3.	Revisione della Policy.....	5
1.4.	Quadro normativo di riferimento	5
1.4.1.	<i>Normativa esterna</i>	5
1.4.1.1.	<i>Disposizioni in tema di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB</i>	5
1.4.1.2.	<i>Disposizioni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia</i>	6
1.4.1.3.	<i>Affinità e differenze tra regolamentazione CONSOB e Banca d'Italia</i>	6
1.4.1.4.	<i>Disposizioni in tema di obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993</i>	6
1.5.	Definizioni	8
2.	DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA).....	17
2.1.	Premessa.....	17
2.2.	Ruolo degli Organi Sociali	17
2.2.1.	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	17
2.2.2.	<i>Comitato Parti Correlate</i>	18
2.2.3.	<i>Collegio Sindacale</i>	18
2.3.	Identificazione, aggiornamento, monitoraggio e censimento dei soggetti collegati e gestione dell'archivio .	18
2.3.1.	<i>Premessa</i>	18
2.3.2.	<i>Perimetro Unico</i>	18
2.3.3.	<i>Censimento dei soggetti componenti il perimetro unico e gestione dell'archivio</i>	19
2.4.	Operazioni con i componenti del perimetro unico	20
2.4.1.	<i>Casi di esclusione</i>	20
2.4.1.1.	<i>Operazioni ordinarie ed esigue</i>	21
2.4.2.	<i>Rilevanza delle Operazioni</i>	21
2.4.2.1.	<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	21
2.4.2.2.	<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	22
2.4.2.3.	<i>Delibere quadro</i>	22
2.5.	Procedure deliberative per le operazioni con i componenti il perimetro unico	22
2.5.1.	<i>Fase pre-deliberativa</i>	22
2.5.1.1.	<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	22
2.5.1.2.	<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	23
2.5.2.	<i>Fase deliberativa</i>	23
2.5.3.	<i>Operazioni urgenti</i>	24
2.6.	Principali flussi informativi interni.....	24
3.	DISPOSIZIONI DEDICATE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA).....	25
3.1.	Obblighi informativi sulle operazioni con parti correlate ai sensi del regolamento Consob 17221/2010	25
3.2.	Limiti sulle attività di rischio e segnalazioni di vigilanza verso soggetti collegati ai sensi della disciplina Banca d'Italia.....	26
3.2.1.	<i>Premessa</i>	26
3.2.2.	<i>Limiti prudenziali</i>	26

3.2.3.	<i>Modalità di calcolo</i>	26
3.2.4.	<i>Casi di superamento</i>	27
3.2.5.	<i>Segnalazioni di vigilanza su attività di rischio verso soggetti collegati</i>	27
4.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	28
5.	OPERAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI.....	29
5.1.	Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 136 TUB	29
5.1.1.	<i>Atti soggetti all'applicazione dell'art. 136</i>	29
5.1.2.	<i>Atti non riconducibili all'art. 136</i>	29
5.1.3.	<i>Obbligazioni contratte indirettamente mediante interposizione di persone fisiche o giuridiche</i>	30
5.1.4.	<i>Fase Deliberativa</i>	30
6.	OPERAZIONI EX ART. 2391 CODICE CIVILE.....	31
6.1.	Procedure deliberative	31
6.2.	Acquisto di beni e /o servizi	31
6.3.	Processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle politiche interne.....	31
	ALLEGATO 1	
	Comitato parti correlate	33
	Costituzione del Comitato.....	33
	Competenze ed attività del comitato	33
	Amministratori correlati.....	34

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. PREMESSA

L'operato dell'intermediario bancario si espone in termini rilevanti a rischi di conflitto di interesse, nel senso che vi è il rischio che vengano perseguiti interessi non della banca, ma di figure che instaurano o già hanno relazioni economiche con la banca, tali da pregiudicare l'immagine ed il patrimonio dell'impresa. Per tali ragioni, un'adeguata disciplina del conflitto è parte della gestione e del presidio dei rischi operativi della banca. La presente "Policy per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse" (nel seguito anche "Policy" o "documento") – redatta con l'obiettivo di trattare in modo unitario gli aspetti di governance, gli ambiti di applicazione nonché i profili procedurali ed organizzativi (considerate le affinità tra le normative in tema di Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati Banca d'Italia) – contiene le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle operazioni con parti correlate (le "Operazioni con Parti Correlate") ai sensi del Regolamento adottato da CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 (il "Regolamento CONSOB") ed ex art 2391 bis del codice civile che sono stati modificati al fine di recepire, in forza del d. lgs. N. 49 del 10 giugno 2019, le novità introdotte dalla direttiva UE 2017/828, c.d. *Shareholder Rights Directive II* ("SHRD II");
- delle operazioni con soggetti collegati (le "Operazioni con Soggetti Collegati") ai sensi della disciplina sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (la "Disciplina Banca d'Italia") dettata dal Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" e successivi aggiornamenti (la "Circolare Banca d'Italia");
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (il "d. lgs. 385/1993");
- nonché delle operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 2391 c.c., rubricato "Interessi degli amministratori".

Ai fini della presente Policy, le Parti Correlate CONSOB, i Soggetti Collegati e gli Esponenti aziendali sono definiti "Soggetti in conflitto di interesse".

Le presenti Politiche rappresentano un unicum di quanto necessario predisporre per gli adempimenti normativi (Consob, Banca d'Italia) e per definire in modo unitario e organico le attività da porre in essere per una sana e prudente gestione delle operazioni in oggetto.

Il presente documento disciplina, coerentemente a quanto richiesto dalle Autorità di Vigilanza, anche il sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di governance, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito rilevano:
 - a) limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto ai Fondi Propri della Banca;
 - b) procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati e più in generale con i soggetti rientranti nel Perimetro Unico (V. infra); al riguardo, di seguito è definito sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con i soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati e più in generale con i soggetti rientranti nel Perimetro Unico (V. infra). Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;

- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati.

L'approvazione e le modifiche e/o integrazioni al presente documento che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative e regolamentari, o che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione che, su proposta del Direttore Generale, delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Parti Correlate (nel seguito anche "il Comitato").

1.2. PUBBLICITÀ DELLA POLICY

Il presente documento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito internet della Banca nonché sulla *intranet* mediante l'emanazione di un apposito ordine di servizio. È altresì previsto che sia data pubblicità del presente documento nella Relazione sulla gestione, in conformità con l'art. 2391-bis del Codice Civile in materia di operazioni con parti correlate.

1.3. REVISIONE DELLA POLICY

BPMed, per il tramite della Funzione di Compliance, valuta se procedere ad una revisione della Policy, tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dalla stessa dimostrata nella prassi applicativa e di eventuali modifiche nella normativa esterna di riferimento (le variazioni normative che non richiedono un processo di valutazione e decisione per il recepimento trovano comunque applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima; il loro formale recepimento nella Policy è disposto in occasione della prima revisione).

Il Comitato e il Collegio Sindacale rilasciano comunque un parere in proposito.

Le proposte di revisione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo rilascio di pareri favorevoli vincolanti, ai fini della delibera di Consiglio, da parte del Comitato e del Collegio Sindacale. Ad ogni modo la revisione della Policy deve avvenire con frequenza almeno triennale e deve essere comunicata all'Assemblea dei Soci.

1.4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.4.1. *NORMATIVA ESTERNA*

I rischi derivanti da operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse sono normati, fra l'altro, dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, nonché dalle disposizioni in materia di obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

Inoltre situazioni di conflitto di interesse possono emergere in forza di quanto previsto dall'art. 2391 c.c.

Di seguito si richiama il quadro normativo di riferimento per ciascuna disciplina.

1.4.1.1. *DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB*

In forza di quanto disposto dall'art. 2391 bis c.c., gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino "la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate" realizzate direttamente o tramite società controllate. L'organo di controllo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

In attuazione di tale previsione e del disposto del 3° comma del medesimo articolo, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (di seguito anche il "Regolamento Consob") che detta i principi cui le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi della UE e **con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante** (in tal

senso la norma rileva per BPMed) devono attenersi nella gestione e rappresentazione delle Operazioni con Parti Correlate.

1.4.1.2. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA

La disciplina in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” emanata da Banca d'Italia (Circ. 285, Parte Terza, Capitolo 11 – nel seguito anche “disposizioni normative”), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti a centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione e gestione di finanziamenti nonché ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti.

Al fine di mitigare il suddetto rischio, la Disciplina Banca d'Italia indica i presidi che devono essere posti in essere:

- limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate - Banca d'Italia in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di Parti Correlate - Banca d'Italia qualificabili come imprese non finanziarie;
- apposite procedure deliberative, che integrano i limiti prudenziali, dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati applicabili anche alle operazioni infra-gruppo (previsione che non trova attualmente applicazione in BPMed) e alle transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- assetti organizzativi e controlli interni minimali per l'individuazione delle responsabilità degli organi e dei compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

1.4.1.3. DISPOSIZIONI IN TEMA DI OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS. 385/1993

La materia delle obbligazioni degli Esponenti bancari è disciplinata dall'art. 136 del d.lgs. 385/1993 che presenta un ambito di applicazione circoscritto ai soli rapporti tra la Banca e i propri Esponenti.

L'articolo 136 del d.lgs. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo¹ presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 136 del d.lgs. 385/1993 è sanzionata penalmente. In relazione a ciò, è opportuno che la natura delle operazioni rilevanti ex art 136 sia interpretata estensivamente (comprendendovi quindi, a titolo di esempio, anche la fornitura di servizi alla Banca).

1.4.1.4. ART. 2391 C.C. – INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

Nella precedente formulazione, l'art. 2391 c.c. era rubricato “Conflitto di interessi” circoscrivendone l'ambito di applicazione alle ipotesi in cui l'amministratore fosse portatore, in una determinata operazione, di un interesse in conflitto con quello della società.

¹ Si fa riferimento ai membri del consiglio di amministrazione, ai sindaci effettivi e supplenti, al direttore generale, al vicedirettore generale (se nominato) facente funzioni del direttore generale, nell'ipotesi in cui la carica direttore generale sia vacante, ai commissari straordinari, ai commissari liquidatori e ai membri del comitato di sorveglianza

Al contrario la nuova formulazione prescrive che deve essere portato a conoscenza degli altri amministratori non solo una situazione di conflitto di interessi, ma qualunque interesse dell'amministratore in una operazione societaria, fornendo puntuale e piena luce sulle caratteristiche di detto interesse. La norma prevede, dunque, un obbligo di *disclosure* indipendentemente dalla possibilità o meno di recare danno alla società; tale obbligo costringe l'amministratore a rendere noto il suo interesse, proprio o per conto di terzi, anche se non si ponga in contrasto a quello della società. Il Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Ne consegue che spetta al Consiglio ravvisare eventuali situazioni di conflitto di interessi.

In ragione di quanto sopra esposto, anche le operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 2391 c.c. sono assoggettate, per motivi prudenziali, alla disciplina della presente Policy.

1.5. DEFINIZIONI

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 si intendono per:

<p><i>Parti Correlate</i></p>	<p>I soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata a un'entità che redige il bilancio.</p> <p>(a) Una persona, o uno Stretto Familiare di quella persona, sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante. <p>(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata; (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante); (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9]. <p>Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].</p>
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Operazioni con parti correlate</i>	Le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].
<i>Controllo</i>	Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità [IFRS 10, (Bilancio consolidato)].
<i>Controllo congiunto</i>	Indica la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo [IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto)].
<i>Influenza notevole</i>	Indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto [IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture)].
<i>Dirigenti con responsabilità strategiche</i>	<p>I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].</p> <p>La BPMed considera Dirigenti con responsabilità strategiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) i componenti del Collegio Sindacale; (iii) il Direttore Generale; (iv) il Vice Direttore Generale
<i>Stretti familiari</i>	<p>Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

<i>Joint Venture</i>	Indica un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa [IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture)].
<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	Le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob
<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	Le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
<i>Operazioni ordinarie</i>	Le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.
<i>Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard</i>	Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
<i>Società di minori dimensioni</i>	Le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.
<i>Società di recente quotazione</i>	Le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione.
<i>Amministratori indipendenti Consiglieri di gestione indipendenti Consiglieri di sorveglianza indipendenti</i>	<p>Gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito "TUF") e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società.</p> <p>Qualora la società dichiara, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice.</p>

<i>Amministratori non correlati</i> <i>Consiglieri non correlati</i>	Gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.
<i>Amministratori coinvolti nell'operazione</i> <i>Consiglieri coinvolti nell'operazione</i>	Gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.
<i>Soci non correlati</i>	I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

Ai sensi del Circolare Banca d'Italia 285 si intendono per:

<i>Parte correlata</i>	<p>I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancari o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'esponente aziendale; 2. il partecipante; 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
<i>Parte correlata non finanziaria</i>	<p>Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.</p>


<i>Soggetti connessi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata; 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
<i>Soggetti collegati</i>	<p>L'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.</p>
<i>Controllo</i>	<p>Ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.</p> <p>Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>

<p><i>Influenza notevole</i></p>	<p>Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.</p> <p>L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.</p> <p>In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<p><i>Esponenti aziendali</i></p>	<p>I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale</p>


<i>Partecipante</i>	Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del TUB.
<i>Stretti familiari</i>	I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
<i>Intermediari vigilati</i>	Le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.
<i>Attività di rischio</i>	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.
<i>Garanzia collettiva</i>	La prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari.
<i>Fondi propri</i>	L'aggregato definito dalla Parte Due del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito "CRR").
<i>Amministratore indipendente</i>	L'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB.
<i>Operazione con soggetti collegati</i>	<p>La transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.</p> <p>Non si considerano operazioni con soggetti collegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto; ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

<i>Operazione di maggiore rilevanza</i>	<p>L'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo l'“Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell'attivo”.</p> <p>La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.</p> <p>In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.</p>
<i>Operazione di minore rilevanza</i>	L'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.
<i>Operazione ordinaria</i>	L'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.
<i>Disposizioni Consob</i>	Le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Nello schema seguente si fornisce una rappresentazione grafica sintetica delle parti correlate.



Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica dei soggetti connessi alle parti correlate.



2. DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)

2.1. PREMESSA

Di seguito sono elencati gli ambiti applicativi contemplati dalle citate disposizioni (Regolamento Consob e Circolare Banca d'Italia) per i quali è prevista la trattazione unitaria nella Policy:

- assetti di governance e connessi ruoli riferiti al Consiglio di Amministrazione, al Comitato ed al Collegio Sindacale;
- assetti organizzativi per il presidio e la gestione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati;
- criteri per l'identificazione e la rilevazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, incluse quelle di Maggiore Rilevanza;
- casi di esenzione contemplati dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia e quelli eventualmente previsti da BPMed avvalendosi della facoltà stabilita dalle citate disposizioni;
- modalità con cui istruire ed approvare le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- presidi e regole per l'adozione della Policy in BPMed.
-

In considerazione delle specificità che contraddistinguono le citate disposizioni, sono altresì declinati i riferimenti in tema di:

- obblighi di informativa e trasparenza previsti da CONSOB con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate;
- attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati ai sensi di Banca d'Italia: i) limiti alle attività di rischio; ii) segnalazioni di vigilanza; iii) politiche interne in materia di controlli.

2.2. RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d'Italia prevedono nell'ambito della gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e, *a latere*, degli Amministratori indipendenti riuniti in apposito comitato; il coinvolgimento del Collegio Sindacale è contemplato dalla sola Disciplina Banca d'Italia in determinati casi dell'operatività con Soggetti Collegati. Di seguito sono descritte le competenze assegnate da BPMed ai sensi della presente disciplina.

2.2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera la Policy e i successivi aggiornamenti, con i pareri favorevoli del Comitato e del Collegio Sindacale;
- definisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate;
- nomina i membri del Comitato in conformità con i criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente e dalla Policy; inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione temporanea del/dei membro/i del Comitato nei casi previsti e disciplinati dalla Policy (sostituzione per conflitto d'interesse e sostituzione per indisponibilità in caso di convocazione urgente);
- delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo nonché le operazioni ordinarie (V. infra) realizzate da BPMed, fatta eccezione per le Operazioni che ricadono nella competenza dell'Assemblea dei Soci;
- delibera le Operazioni che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del d.lgs. 385/1993, realizzate da BPMed osservando l'iter deliberativo stabilito dal citato articolo (approvazione

all'unanimità e con il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale);

- delibera le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 c.c. sottoposte alla sua attenzione.

2.2.2. COMITATO PARTI CORRELATE

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, un ruolo rilevante è attribuito dalle disposizioni normative agli amministratori indipendenti.

BPMed ha istituito in seno al Consiglio di Amministrazione un Comitato Parti Correlate (costituito da Amministratori indipendenti) con il compito di esprimere il proprio parere preventivo su tutta la materia di pertinenza del presente documento, sulle sue modifiche nonché sulle operazioni rientranti nel perimetro unico. Le modalità di costituzione del Comitato, le relative competenze nonché le specifiche attività sono disciplinate in apposito documento ("Regolamento Comitato Parti Correlate").

2.2.3. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale:

- formula pareri analitici e motivati nonché vincolanti, al fine della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Policy e delle Procedure nonché sui successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Regolamento CONSOB, dalla Disciplina Banca d'Italia e dall'art. 136 del d.lgs. 385/1993 (tale parere si affianca a quello analogo richiesto al Comitato);
- riceve informativa (nei tre giorni successivi a quello in cui il Comitato ha rilasciato il proprio parere) sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo a causa del preliminare parere negativo o condizionato del Comitato.

2.3. IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E GESTIONE DELL'ARCHIVIO

2.3.1. PREMESSA

La corretta gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in termini di procedure deliberative comuni e applicazione di disposizioni specifiche ai fini CONSOB e Banca d'Italia, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati.

2.3.2. PERIMETRO UNICO

Il Perimetro Unico individuate da BPMed è costituito dall'aggregazione dei seguenti insiemi di soggetti/operazioni:

- a) Soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 del codice civile;**
- b) Parti Correlate CONSOB (secondo le definizioni di cui sopra);**
- c) Soggetti Collegati BANCA D'ITALIA (secondo le definizioni di cui sopra).**

Inoltre, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Per tutte le operazioni, riguardanti l'assunzione di attività di rischio, in cui sono coinvolti i soggetti di cui

sopra, la competenza a deliberare è del Consiglio di Amministrazione.

2.3.3. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI - BANCA D'ITALIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO

Al fine di rispettare la normativa in materia di soggetti collegati, BPMed adotta procedure finalizzate:

- censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti ed a registrare le relative movimentazioni di perimetro;
- fornire conoscenza aggiornata dei soggetti collegati;
- fornire supporto alle strutture operative per la gestione dell'iter autorizzativo delle operazioni nei casi previsti dalla normativa;
- consentire alla Funzioni competenti di verificare costantemente il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- registrare le operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti collegati;
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle operazioni comportanti assunzione di attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- produrre la reportistica richiesta dalle disposizioni di vigilanza.

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Ai sensi della circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, la banca censisce le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di vigilanza, la banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia

L'individuazione e il censimento dei soggetti collegati sono di competenza della Segreteria Affari Generali. I soggetti identificati come parti correlate devono cooperare con detta funzione al fine di consentire un censimento corretto, tempestivo e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. **È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.**

La Segreteria Affari Generali:

- predispone il modulo (cosiddetta "scheda censimento") da inviare agli esponenti aziendali ed eventualmente alle altre parti correlate affinché indichino i soggetti connessi nonché gli affini fino al secondo grado. Gli affini fino al secondo grado sono censiti soltanto a scopo informativo e le relative informazioni, soggette alla tutela della privacy, sono tenute dalla Banca a disposizione delle Autorità per eventuali richieste. Alle operazioni dai medesimi compiute non si applicano le procedure previste dal presente documento;
- il modulo viene inviato ai soggetti di cui sopra dopo l'assunzione della carica e successivamente con cadenza annuale; inoltre, la Segreteria Affari Generali effettua controlli anche campionari tramite la consultazione di dati e informazioni rilevabili presso archivi pubblici (Camere di Commercio, Cerved); Il check con la visura camerale è effettuato, se ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni circostanziate della Segreteria Affari Generali;
- ogni funzione aziendale (es. Crediti) che nello svolgimento della propria attività intercetti un soggetto connesso, ne informa la Segreteria Affari Generali che effettua i controlli e provvede al censimento nel gestionale aziendale;
- come già anticipato **è dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati;**
- la Segreteria Affari Generali inserisce i nominativi individuati nell'apposito settore del gestionale aziendale (Menù PAC 01). Il censimento nell'applicativo aziendale non comporta il censimento in Anagrafica Generale. Se un soggetto connesso viene successivamente censito in AG il Sistema genera una mail

informativa ad un indirizzo precedentemente individuato. Inoltre, senza il corretto censimento dei soggetti collegati nell'applicativo *de quo* non si producono le segnalazioni verso Bankit in caso di affidamento a una parte correlate o a un soggetto connesso. Le segnalazioni sono a carico dell'Ufficio Contabilità.

All'atto dell'insediamento degli esponenti aziendali e con frequenza almeno annuale e comunque in occasione di ogni modifica, la mappatura è portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

2.4. OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Si definiscono "Operazioni con i componenti del Perimetro Unico" le transazioni che BPMed realizza con i componenti del Perimetro Unico, come in precedenza definito, comportanti l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo. BPMed pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica per l'individuazione delle operazioni di cui trattasi.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con i componenti del Perimetro Unico (non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni) e le operazioni di aumento di capitale;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, ferme le esclusioni previste nel prosieguo.

Sono incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le operazioni bancarie, sia di raccolta che di impiego;
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti.

2.4.1. CASI DI ESCLUSIONE

1. Operazioni per le quali non si applicano le disposizioni del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d'Italia:

- deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile;
- deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- deliberazioni, diverse da quelle di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche posto che:
 - i. BPMed ha adottato una politica di remunerazione;
 - ii. è stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la relazione illustrativa della politica di remunerazione;
 - iii. è previsto che tutte le remunerazioni assegnate siano coerenti con tale politica;
- operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza.

2. Altri casi di esclusione:

- BPMed avvalendosi della facoltà prevista sia dal Regolamento CONSOB, sia dalla Disciplina Banca d'Italia, esclude dall'applicazione delle Procedure (di cui alla presente Sezione) le Operazioni Ordinarie e quelle Esigue, come definite nel seguito.

Le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB sono soggette all'iter deliberativo

rafforzato previsto da tale articolo. Tuttavia, al fine di consentirne una valutazione particolarmente approfondita, anche esse sono sottoposte al parere preventivo del Comitato.

2.4.1.1. OPERAZIONI ORDINARIE ED ESIGUE

Alle operazioni di importo esiguo e alle operazioni ordinarie che siano effettuate con soggetti collegati, non si applicano le previsioni della presente Procedura.

Per le operazioni di **importo esiguo** sussiste unicamente l'obbligo per la Banca di tenere evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse e di rendicontare periodicamente il Consiglio di Amministrazione. In un'ottica prudenziale, tenuto conto delle dimensioni dell'attuale patrimonio di vigilanza, si considerano di importo esiguo le operazioni il cui controvalore non superi € 10.000 euro per le persone fisiche ed € 15.000 per le persone giuridiche.

Le operazioni ordinarie sono le operazioni, di minore rilevanza effettuate a condizioni standard o di mercato, non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. o dello statuto sociale che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca. Sono da considerarsi sempre ordinarie le operazioni di provvista fondi, quali ad esempio l'apertura di conti correnti e depositi a risparmio, l'accensione di conti di deposito, la sottoscrizione di obbligazioni, di certificati di deposito, le operazioni di Pronti contro Termine, i servizi finanziari/di pagamento, i servizi accessori e talune operazioni di finanza per la clientela (gestione deposito titoli, gestione contratto per prestazione servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini, etc.), effettuate a condizioni standard o di mercato.

BPMed considera le condizioni applicate alle singole operazioni come equivalenti a quelle di mercato o standard soltanto qualora siano disponibili elementi oggettivi di riscontro in grado di comprovare che l'operazione risulta redditizia per la Banca. Gli elementi oggettivi di riscontro sussistono sempre se le condizioni praticate sono uguali a quelle previste nei confronti della generalità della clientela. **In caso contrario (es. remunerazione dei depositi a condizioni non standard) le operazioni dovranno essere processate secondo l'iter di seguito descritto.**

Posto quanto sopra, per ciò che attiene in particolare alle operazioni che comportano la valutazione del rischio creditizio della controparte (concessione di fidi, prestazione di garanzie etc.), per motivi prudenziali tali operazioni devono essere processate secondo l'iter di seguito descritto.

Il Risk Manager entro il 31 gennaio dell'anno successivo trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Comitato un report relativo a tutte le operazioni ordinarie ed esigue dell'anno solare precedente.

2.4.2. RILEVANZA DELLE OPERAZIONI

2.4.2.1. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Sono definite operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con i componenti del Perimetro Unico il cui controvalore in rapporto ai fondi propri sia superiore alla soglia del 5%.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Con specifico riferimento alle eventuali operazioni di fusione ed acquisizione, il criterio è quello legato all'"indice della rilevanza dell'attivo": in questo caso, sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni nelle quali il valore del patrimonio sociale della società incorporata o ceduta supera il 5% del valore del patrimonio sociale della società acquirente o alienante.

In caso di più transazioni con la stessa parte correlata, che costituiscono parte di un'unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato. La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori

qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

2.4.2.2. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono operazioni di minore rilevanza, le operazioni con soggetti del Perimetro Unico diverse da quelle di maggiore rilevanza e diverse dalle operazioni esigue.

2.4.2.3. DELIBERE QUADRO

La Banca può approvare delibere-quadro per operazioni che siano:

- tra loro omogenee, cioè oggettivamente raggruppabili;
- sufficientemente determinate, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata.

Per l'approvazione delle delibere devono essere rispettate le regole procedurali previste per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni stesse. Le singole operazioni effettuate ai sensi delle delibere-quadro non sono pertanto assoggettate all'iter procedurale previsto in assenza delle delibere-quadro stesse.

Le delibere-quadro hanno efficacia massima annuale e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione riceve un'informativa trimestrale anche in merito all'attuazione delle delibere-quadro approvate dalla Banca. L'informativa deve essere portata all'attenzione del Consiglio entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, perda i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. In questo caso verranno applicate le procedure generali o speciali previste dal presente documento, a seconda delle dimensioni dell'operazione stessa.

Per le delibere-quadro è, inoltre, normativamente previsto che qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata, sia pubblicato, in occasione dell'approvazione della medesima delibera-quadro, il documento informativo.

2.5. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI CON I COMPONENTI IL PERIMETRO UNICO

2.5.1. FASE PRE-DELIBERATIVA

2.5.1.1. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

In occasione di operazioni con soggetti collegati, deve essere fornita al Comitato Parti Correlate, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, tra cui necessariamente:

- la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Il Comitato rappresenta le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

Se del caso il Comitato, per l'espletamento dei propri compiti, ha facoltà di avvalersi, a spese della Banca,

della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese nella misura più elevata tra il 2% (due per cento) del controvalore dell'operazione e comunque non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila), salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sempre previo parere favorevole del Collegio.

2.5.1.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Qualora l'operazione sia di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra descritto, il Comitato, previamente coinvolto su iniziativa del direttore generale o di chi ne ricopra pro tempore le veci, partecipa attivamente alle trattative richiedendo informazioni, eventualmente formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

2.5.2. FASE DELIBERATIVA

Le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto l'attribuiscono all'Assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente documento.

Il Comitato deve esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni, da esporre preventivamente all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.

La delibera consiliare deve a sua volta fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca.

Non sono ammessi scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

In caso di parere negativo del Comitato:

- operazioni di minore rilevanza

la delibera del Consiglio deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

- operazioni di maggiore rilevanza

l'operazione deve essere sottoposta al parere preventivo del Collegio Sindacale secondo le stesse modalità utilizzate per il Comitato. In caso di parere negativo del Collegio, il Consiglio che ritenesse di proseguire nella operazione è tenuto a portarla alla approvazione dell'assemblea.

Le operazioni sulle quali il Comitato ed il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, sono portate annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento. Le deliberazioni devono, altresì, recare menzione delle procedure seguite, allo scopo di evidenziare la completezza e trasparenza delle decisioni assunte.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

2.5.3. OPERAZIONI URGENTI

Lo statuto sociale della Banca prevede che “Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all’organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva”.

Quanto all’operatività con parti correlate, e comunque rilevante ai fini della disciplina in discorso, vanno evitate operazioni urgenti. Quando siano ritenute indispensabili, va in ogni caso fornita debita informativa preventiva al Comitato Parti Correlate il cui parere deve essere reso disponibile prima della deliberazione. Se l’operazione ricade nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere preventivamente informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell’operazione.

Il Direttore Generale indirizza l’informativa preventiva alla mail di ciascun consigliere e sindaco con un anticipo coerente con le caratteristiche di urgenza dell’operazione. In caso di parere negativo del Comitato, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l’organo che esprime parere negativo ne deve dare pronta informativa agli altri e, alla prima occasione utile, all’Assemblea.

Se l’operazione ricade nella competenza deliberativa di altre funzioni aziendali, è necessario che il Consiglio di Amministrazione e il Comitato ricevano, con frequenza almeno annuale, un’informativa su queste operazioni al fine di eventuali interventi correttivi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare l’urgenza dell’operazione.

2.6. PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

Si riepilogano di seguito I flussi informative verso gli organi societari della Banca:

- al Consiglio di Amministrazione è fornito, da parte del Comitato, un parere preventivo e motivato sull’interesse della società al compimento delle operazioni con soggetti del Perimetro Unico, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le operazioni di maggiore rilevanza, in caso di parere negativo del Comitato, vengono sottoposte al parere preventivo del Collegio Sindacale;
- in caso di parere negativo del Comitato e del Collegio Sindacale, le operazioni di maggiore rilevanza sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell’Assemblea dei soci;
- almeno ogni trimestre, viene fornita dal Responsabile della Funzione Risk Management una completa informativa al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle delibere-quadro;
- per consentire un adeguato monitoraggio sulle operazioni ordinarie, vengono forniti idonei flussi informativi al Comitato ed al Collegio Sindacale da parte del Responsabile della Funzione Risk Management con frequenza almeno annuale;
- per consentire la predisposizione del bilancio d’esercizio vengono forniti al Responsabile Operation adeguati flussi informativi dalla Responsabile della Funzione Risk Management.

3. DISPOSIZIONI DEDICATE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)

3.1. OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB 17221/2010

Operazioni di Maggiore Rilevanza

In presenza di operazioni di maggiore rilevanza, la Banca predispone un documento informativo in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob. La disciplina è posta a tutela del mercato, e fa carico, oltre che alle società quotate, alle imprese emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, quale è BPMed.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero dal momento in cui il contratto sia concluso in base alla disciplina applicabile.

In allegato al documento informativo vanno riportati i pareri del Comitato ed eventualmente degli esperti indipendenti.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5 (fusione, scissione o di aumento di capitale) e 71 (acquisizione e cessione) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971, essa può pubblicare un unico documento. In tal caso, tale documento è messo a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

I documenti informativi sopra richiamati devono essere contestualmente trasmessi alla Consob.

Cumulo di operazioni

Le Funzioni competenti (Risk Management e *Compliance*) predispongono il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda, con una stessa parte correlata, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di seguito indicate.

A tal fine non si considerano le operazioni effettuate in attuazione di una delibera-quadro.

Nell'ipotesi di superamento delle soglie di rilevanza, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione (o dalla conclusione del contratto) che determina il superamento della soglia di rilevanza, e contiene informazioni - anche su base aggregata per operazioni omogenee - su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Operazioni di Minore Rilevanza

Il Risk Manager inoltra al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale entro la prima decade dalla chiusura del trimestre di esercizio un'apposita informativa sull'esecuzione di tutte le operazioni di minore rilevanza.

In caso di operazioni di minore rilevanza approvate con il parere negativo del Comitato la Banca, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, predispone e mette a disposizione del pubblico, sul sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e delle ragioni per le quali si è ritenuto di portare a termine l'operazione, corredato dal summenzionato parere.

IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”

Il bilancio della Banca deve contenere tutte le informazioni atte a evidenziare che la situazione patrimoniale-finanziaria e il suo risultato economico possono essere stati alterati da operazioni poste in essere con le parti correlate.

In ottemperanza al principio IAS n. 24, sono inserite nel bilancio informazioni sulla natura delle relazioni con le parti correlate, sulle caratteristiche delle operazioni e sui tassi di interesse.

3.2. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA VERSO SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELLA DISCIPLINA BANCA D’ITALIA

3.2.1. *PREMESSA*

Le disposizioni di vigilanza stabiliscono limiti prudenziali individuali alle attività di rischio assunte nei confronti dei soggetti collegati e ne prescrivono il rispetto in via continuativa.

Per “attività di rischio” si intendono le “esposizioni nette” come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. In particolare, le suddette disposizioni definiscono l’”esposizione” come somma delle attività di rischio per cassa (es. finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e delle operazioni fuori bilancio (es. garanzie e impegni rilasciati, contratti derivati) nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi dal punto di vista giuridico o economico.

In particolare:

- è fissato un limite individuale alle attività di rischio che la banca può assumere verso il medesimo insieme di soggetti collegati in rapporto al proprio patrimonio di vigilanza;
- sono stabiliti limiti differenziati in relazione alla classificazione della parte correlata come “finanziaria” e “non finanziaria” e, nell’ambito di tali categorie, della tipologia di correlazione, in modo proporzionato all’intensità delle relazioni ed alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

3.2.2. *LIMITI PRUDENZIALI*

L’assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai Fondi propri della Banca.

Esponenti Aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
3%	Parti correlate non finanziarie		
	3%	4,50%	9%
	Altri parte		
	5%	6%	12%

La Banca ha inoltre fissato un limite all’assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei soggetti collegati. Tale limite è pari al 15% in rapporto ai Fondi Propri.

Rispetto al limite “complessivo” è fissata una soglia di allerta pari al 12% dei Fondi Propri.

3.2.3. *MODALITÀ DI CALCOLO*

Ai fini del calcolo dei limiti prudenziali indicati al paragrafo precedente, le attività di rischio sono ponderate

secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. In base a tale disciplina le garanzie personali e reali (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Se intercorre, tra la Banca e una parte correlata, una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

3.2.4. CASI DI SUPERAMENTO

La Banca assicura il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio in via continuativa.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della Banca, uno o più limiti siano superati, la Banca provvederà a:

1. predisporre **entro 45 giorni** da superamento del limite un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale;
2. trasmettere **entro 20 giorni** dall'approvazione, il piano di rientro alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro la Banca, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, tiene conto nell'ambito del resoconto ICAAP.

Nel caso in cui una proposta di nuovo affidamento di una parte correlata o di un soggetto connesso porti al superamento del limite, tale operazione potrà essere effettuata nel solo caso in cui venga assistita da una idonea garanzia reale finanziaria o immobiliare, che riconduca il valore dell'attività di rischio ponderato entro i limiti stabiliti per quell'insieme di soggetti collegati.

3.2.5. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Si riportano, di seguito, gli obblighi informativi previsti dalle disposizioni normative:

- **attività di rischio:** le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- **superamento limiti attività di rischio:** si rinvia al paragrafo precedente della presente procedura.

A dette segnalazioni provvede l'Ufficio Contabilità e Bilancio, che nell'analisi del primo flusso di ritorno deve coinvolgere, nei casi di superamento o prossimità delle soglie, la Direzione Generale, il risk manager.

4. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Se l'operazione da effettuare rientra nelle materie di competenza, per legge o per statuto, dell'assemblea (intendendosi, per quanto possibile, l'assemblea annuale di approvazione del bilancio), dovranno essere rispettate le procedure descritte nei precedenti paragrafi 2.5.1 e 2.5.2, distinguendola seconda che l'operazione sia di minore o di maggiore rilevanza.

Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un parere negativo del Comitato, il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non-correlati votanti esprima voto contrario.

5. OPERAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

L'articolo 136 del D.Lgs. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Resta peraltro fermo che – attenendo a materia sanzionata penalmente – ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie è rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati oltre che, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

5.1. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'ART.

136 TUB

L'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 riguarda le “obbligazioni di qualsiasi natura” e gli “atti di compravendita”, rispettivamente, contratte o compiute “direttamente o indirettamente” dagli Esponenti bancari; i successivi paragrafi forniscono indicazioni per l'identificazione degli atti soggetti all'art. 136 e delle “obbligazione indiretta”.

5.1.1. ATTI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 136

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti aziendali o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte. In particolare l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni di cui al successivo Par. 5.1.2.;
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.

5.1.2. ATTI NON RICONDUCEBILI ALL'ART. 136

In base alle indicazioni formulate dalla Banca d'Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare:

- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, purché a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari (inclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico) allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti:
 - effettuazione sui mercati regolamentati;
 - applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela;
 - anticipazione del prezzo in caso di acquisto;
 - consegna preventiva dei titoli in caso di vendita.

5.1.3. OBBLIGAZIONI CONTRATTE INDIRETTAMENTE MEDIANTE INTERPOSIZIONE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE

La nozione di “obbligazione indiretta” identifica una fattispecie in cui si instaura un rapporto obbligatorio in capo ad un Esponente aziendale mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica o giuridica. In tali casi compete all’organo di amministrazione, che l’interessato deve responsabilmente render edotto della propria particolare situazione, valutare se nell’operazione prospettata ricorra o meno l’ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall’Esponente medesimo. L’accertamento viene condotto con l’astensione dell’Esponente che si presume coinvolto.

Nell’ipotesi di obbligazioni contratte da società può ritenersi applicabile la disposizione di legge in questione quando l’Esponente: i) abbia nella società stessa una posizione di controllo ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 385/1993; ii) sia socio di una società semplice o in nome collettivo; iii) sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni; iv) sia unico azionista di una società di capitali.

5.1.4. FASE DELIBERATIVA

Nei casi in cui sia posta in essere un’operazione con un componente del Perimetro Unico che rientri anche nel campo di applicazione dell’art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (“TUB”) è previsto che:

- **alla fase pre-deliberativa**, siano applicate le regole definite al paragrafo 2.5.1.
- **la deliberazione**, assunta comunque nel rispetto delle previsioni del citato art. 136 del TUB, fornisca adeguata motivazione in ordine all’opportunità ed alla convenienza economica dell’operazione per la Banca, nonché alla ragione di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

Le deliberazioni in questione, inoltre, devono essere assunte all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale.

Per tutte le posizioni rientranti nel novero del disposto normativo ex art. 136 TUB, non è consentito proporre e quindi deliberare sconfinamenti.

6. OPERAZIONI EX ART. 2391 CODICE CIVILE

Il legislatore introduce all'art. 2391 una disciplina del conflitto di interessi particolarmente rigorosa. Innanzitutto si tutela la trasparenza, imponendosi agli amministratori di dare notizia di ogni interesse che essi abbiano, anche per conto di terzi, in operazioni della Banca, anche se, con portata innovativa rispetto alla disciplina pre-vigente (ante 2003), si tratti di interessi non in conflitto con quelli sociali.

Inoltre, attraverso le previsioni dell'art. 2391 del codice civile, si persegue la prevenzione del danno consentendo l'impugnativa della deliberazione dell'organo non solo al collegio sindacale e agli amministratori assenti o dissenzienti, ma anche a quelli consenzienti quando non siano stati debitamente informati; da ultimo, sotto il profilo propriamente risarcitorio si prevede che il risarcimento integrale del danno sia dovuto, oltre che nei casi di violazione dei doveri di informazione o di astensione dal voto, anche nei casi in cui un amministratore abbia utilizzato a vantaggio proprio o di terzi, o abbia comunicato a terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio delle proprie funzioni.

6.1. PROCEDURE DELIBERATIVE

In tutti i casi ricadenti nell'applicazione dell'art. 2391 del codice civile si applicano le previsioni di cui ai paragrafi 2.5.1. e 2.5.2.

6.2. ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI

In tutti i casi in cui sia individuato un fornitore di beni o servizi, non già iscritto nell'albo dei fornitori se istituito, le funzioni competenti (delegate al sostenimento della spesa per conto della Banca) verificano, chiedendo riscontro a mezzo mail alla Segreteria Affari Generali, che il fornitore non sia incluso nell'elenco dei soggetti ex art. 2391 codice civile.

6.3. PROCESSI DI CONTROLLO ATTI A GARANTIRE LA CORRETTA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI E A VERIFICARE L'EFFETTIVA APPLICAZIONE E L'ADEGUATEZZA DELLE POLITICHE INTERNE.

In BPMed sono istituiti e disciplinati processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare la correttezza del disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

In particolare, la Funzione Compliance verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei processi organizzativi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi di vigilanza e della regolamentazione interna.

La Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati. La funzione verifica il mantenimento dei livelli di propensione al rischio segnalando al Direttore Generale il superamento delle soglie di rilevanza.

La suddetta Funzione riporta periodicamente agli organi aziendali gli esiti dell'attività svolta. La Funzione di Revisione Interna:

- verifica l'osservanza delle politiche interne in materia di controlli;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Banca;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati o da altri conflitti di interesse;
- ove lo ritenga opportuno/necessario, propone la revisione delle Politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo finalizzati a rafforzare il presidio di tali rischi.

Gli Amministratori Indipendenti di BPMed svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia

di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

ALLEGATO 1

COMITATO PARTI CORRELATE

Per lo svolgimento dei compiti previsti nella “Procedura per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” il Consiglio ha istituito, al proprio interno, un Comitato Parti Correlate (il “Comitato”) costituito da Amministratori indipendenti con il compito di esprimere il proprio parere su tutta la materia di pertinenza del presente Regolamento, delle sue modifiche e sulle operazioni con parti collegate.

COSTITUZIONE DEL COMITATO

È di competenza esclusiva del Consiglio nominare i componenti del Comitato, designare fra essi il Presidente, deliberare in qualsiasi momento la revoca dei membri del Comitato, con deliberazione motivata, provvedendo all’integrazione dello stesso.

Il Comitato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che l’ha nominato; il presente documento ne definisce di seguito le basilari regole di funzionamento, che potranno essere integrate con apposita delibera, su proposta del Comitato, da parte del Consiglio stesso.

Il Comitato è convocato e presieduto dall’Amministratore Indipendente più anziano di età; le decisioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.

L’indipendenza dei summenzionati Amministratori è accertata dal Consiglio di Amministrazione. Qualora venga a mancare un membro del Comitato o ne decadano i requisiti di indipendenza, il Consiglio provvede senza indugio a nominare un sostituto.

COMPETENZE ED ATTIVITÀ DEL COMITATO

Il più anziano dei componenti il Comitato assume il ruolo di Presidente, convoca le riunioni, coordina i lavori, riceve il flusso informativo completo e tempestivo per il tramite della Segreteria Affari generali, rende al Consiglio ed al Collegio una completa informativa sull’esecuzione delle operazioni con parti collegate. Le comunicazioni indirizzate al Presidente del Comitato si intendono come rivolte al Comitato stesso.

Il Comitato si intende validamente costituito e idoneo a pronunciarsi qualora siano presenti la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte all’unanimità.

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale, sottoscritto dai singoli amministratori indipendenti. Tale verbale viene conservato in una apposita raccolta “delle adunanze del Comitato” - che fa prova delle adunanze e dei pareri non vincolanti espressi dal Comitato – presso la Segreteria Affari Generali.

A conclusione di ogni riunione, il Comitato rilascia tempestivamente al Consiglio di Amministrazione un’informativa circa l’attività di valutazione svolta, eventualmente mediante esposizione del verbale delle sedute.

Nell’ambito delle attività di competenza del Comitato, la Segreteria Affari Generali:

- cura la tenuta e la conservazione dei verbali del Comitato;
- riceve dalle funzioni incaricate alla conduzione dell’istruttoria il flusso informativo completo e tempestivo in merito alle operazioni con parti collegate, loro caratteristiche, motivazioni economiche e convenienza della Banca ad eseguire l’operazione e valutazioni circa la congruità rispetto ai valori di mercato o standard. Nel caso di richiesta di parere, la tempestività deve intendersi come attribuzione di un tempo congruo – comunque non inferiore a tre giorni – per la disamina della operazione prospettata.

Nelle sue deliberazioni il Comitato può farsi assistere, a spese della Banca e in funzione della specifica materia da trattare, da esperti indipendenti competenti per materia, nominati dal medesimo Comitato. Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti anzidetti occorre, in particolare, fare riferimento alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra tali soggetti, da un lato, e la Banca e i componenti del Consiglio di Amministrazione, dall’altro.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti poteri consultivi ed istruttori:

- verificare – nel continuo – la coerenza dell’attività poste in essere con i soggetti collegati (parti correlate + soggetti connessi) con gli indirizzi strategici e gestionali definiti dall’Organo con funzione di supervisione strategica;
- valutare, supportare e proporre interventi in materia di organizzazione, svolgimento dei controlli interni e sull’attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati;
- formulare pareri sulle procedure per l’individuazione e la gestione delle operazioni con parti correlate;
- intervenire nella fase delle contrattazioni e dell’istruttoria per le operazioni di maggiore rilevanza;
- formulare pareri preventivi e motivati agli organi deliberanti per tutte le operazioni con parti correlate, evidenziando l’interesse della Banca al compimento delle operazioni nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In sintesi il Comitato svolge funzione:

1. consultiva dei competenti organi della Banca sulle delibere da assumere riguardo alle procedure per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati;
2. propositiva nei confronti dei soggetti incaricati della conduzione delle fasi delle trattative e dell’istruttoria delle singole operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati;
3. propositiva nei confronti dei competenti organi della Banca e dei loro delegati sulle delibere da assumere sulle singole operazioni con soggetti collegati.

AMMINISTRATORI CORRELATI

Qualora un componente del Comitato avesse un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione con soggetti collegati, è tenuto a darne immediata notizia agli altri membri del Comitato, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Egli si astiene da ogni pronunciamento. In tal caso il parere sarà espresso all’unanimità dai restanti componenti presenti (ferme le prescrizioni ex art. 136 TUB, art. 2391 cc, art. 2391-bis c.c.).

Qualora tutti i membri del Comitato avessero un interesse nell’operazione, il parere dovrà essere espresso dal Collegio Sindacale.